

Allegato "C" al Repertorio nr. 34898
e alla Raccolta nr. 16695

**STATUTO DELL'ENTE FILANTROPICO
ASSOCIAZIONE SOCIETA' ECONOMICA DI CHIAVARI
PREAMBOLO**

La Società Economica di Chiavari è stata fondata il 15 aprile 1791 per iniziativa del Marchese Stefano Rivarola. Con Regio Decreto del 2 agosto 1935 n° 1670 è stata eretta in Ente Morale. Fino all'anno 2024 è stata iscritta al n° 294 del Registro regionale delle Persone Giuridiche Private.

ART. 1 - Denominazione, sede, simbolo, durata

1.2 È costituito, in conformità agli artt. 37 e segg. e altre norme applicabili del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" - di seguito, per brevità anche "D. Lgs. 117/2017", del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore "Società Economica di Chiavari", che assume la forma giuridica di Ente Filantropico quale associazione riconosciuta, e quindi si denominerà *"Società Economica di Chiavari - Ente Filantropico del Terzo Settore"*

1.3 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Enti Filantropici, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Società Economica di Chiavari, di seguito anche denominata "Ente" o "Associazione", ha l'obbligo di inserire la dicitura "Ente Filantropico" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L'Ente ha sede legale nel Comune di Chiavari. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 La Società Economica di Chiavari si effigia con il simbolo storico raffigurato nell'allegato A del presente Statuto e adotta il vessillo raffigurato nell'Allegato B del presente Statuto. I contenuti dei dell'allegato A e dell'allegato B potranno essere modificati dall'Assemblea ordinaria.

1.6 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - Finalità e Attività

2.1 L'Ente persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale, secondo la missione affidata dai fondatori, per promuovere il perfezionamento delle arti, manifatture, industrie e commercio mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.lgs 117/2017 e segnatamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni [lett. f) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- formazione universitaria e post universitaria [lett. g) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di in-

teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017];

- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale come previste [lett. u) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017].

- promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata [lett. v) art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017]

2.2 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

2.3 Le attività dell'Ente sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 - Attività diverse

3.1 L'Ente può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

3.2 L'Ente, in conformità allo scopo istituzionale, può pertanto svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatario, comodatario o comunque posseduti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente, l'Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità dell'Ente;

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Ente, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, in particolare dell'Unione Europea, i relativi addetti e il pubblico;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) promuovere e organizzare, anche in forma virtuale, mostre, fiere e convegni;

- j) istituire premi ad artisti e ad altri soggetti meritevoli per lo sviluppo economico e sociale per il territorio, nonché accordare borse di studio a studenti;
- k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- l) garantire e curare l'apertura al pubblico della Biblioteca, della Quadreria e delle Raccolte dell'Ente potenziandole come strumenti di istruzione e formazione culturale;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - Risorse, patrimonio e principi di erogazione di denaro, beni o servizi

4.1 L'Ente esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017

4.2 L'Ente trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

4.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.4 Il patrimonio dell'Ente è composto da:

- a) il patrimonio iniziale;
- b) i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Ente, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) la parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) le quote associative.

4.5 Per gli effetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio disponibile.

4.6 Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.7 La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dall'Assemblea.

4.8 Le attività dell'Ente non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

5.1 L'Ente è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione al-

l'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

5.2 Gli Associati ordinari sono le persone fisiche maggiorenni che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione.

5.3 L'ammissione della persona fisica è deliberata dall'Ufficio di Presidenza su domanda dell'interessato controfirmata da almeno due Associati non facenti parte dell'organo stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.

5.4 L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5.5 Possono altresì essere Associati ordinari Enti che condividono finalità e scopi della Associazione che ne facciano richiesta scritta, specificando le motivazioni e gli obiettivi della richiesta. L'organo di amministrazione presenterà la richiesta alla prima Assemblea utile; l'Assemblea insindacabilmente approva o rigetta la richiesta a maggioranza dei presenti.

a) Gli Associati cessano di appartenere all'Ente per:

b) dimissioni volontarie presentate all'Ufficio di Presidenza per iscritto;

c) mancato versamento della quota associativa annuale;

d) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

e) esclusione dalla qualifica deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dal presente Statuto.

5.6 Sono Associati onorari le personalità e gli Enti che si sono distinti per meriti e benemeritenze nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'istruzione, dell'ambiente o degli interventi sociali.

5.7 Sono Associati vitalizi le persone che abbiano compiuto nei confronti dell'Associazione rilevanti atti di mecenatismo o abbiano maturato cinquanta anni di iscrizione.

5.8 Gli Associati onorari e vitalizi sono nominati, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dall'Assemblea degli Associati a maggioranza di due terzi dei presenti. Gli Associati onorari e vitalizi sono esonerati dal pagamento delle quote associative e ricevono il riconoscimento attribuito con una apposita cerimonia nella quale viene consegnata una pergamena (oppure una targa commemorativa) con la motivazione e fatto sottoscrivere il libro delle personalità dell'Ente.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

6.1 Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

6.2 Gli Associati dell'Ente hanno il diritto di:

a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;

c) essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;

d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
e) recedere dall'appartenenza all'Ente;
f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza.

6.3 Gli Associati dell'Ente hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- b) rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Ente e alla realizzazione delle attività statutarie;
- d) versare, se ordinari, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'Ente.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

7.1 L'Ente, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

7.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

7.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Ente stesso, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

7.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7.5 L'Ente deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

7.6 L'Ente è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

8.1 Sono Organi dell'Ente:

- Assemblea degli associati
- Ufficio di Presidenza (organo di amministrazione);
- Presidente;
- Collegio dei Sindaci (organo di controllo);
- Revisore Legale dei Conti (se obbligatorio per legge)
- Collegio dei Probi Viri (organo di valutazione aspetti comportamentali degli Associati)

8.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di mandato prevista nel presente Statuto, e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso della durata di un mandato, secondo quanto previsto nel presente Statuto, decadono allo scadere del mandato medesimo.

8.3 Le cariche assunte dagli Associati sono gratuite

ART. 9 - Assemblea degli Associati

9.1 L'Assemblea è composta dagli associati in regola con il versamento del-

le quote associative alla data dell'Assemblea stessa e dagli Associati onorari e vitalizi. È l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri iscritti all'Associazione da almeno tre anni.

9.2 L'Assemblea ha il potere generale di indirizzo e controllo, salvo che sulle materie attribuite dal presente Statuto e dalla legge alla competenza dell'Ufficio di Presidenza, quale organo di amministrazione.

9.3 L'Assessore addetto alla Segreteria funge da Segretario dell'Assemblea. In sua assenza il Presidente dell'Assemblea nomina un sostituto tra gli Associati iscritti da almeno un anno all'Associazione.

9.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio inerente al successivo esercizio e l'approvazione del programma di attività.

9.5 È inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, o su richiesta del Collegio dei Sindaci (organo di controllo) o quando l'Ufficio di Presidenza lo ritenga necessario.

9.6 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'avviso potrà anche indicare se, per cause di forza maggiore o a discrezione dell'Ufficio di Presidenza, è ammessa la partecipazione in via telematica per audio conferenza e/o video conferenza. L'avviso dovrà essere inviato all'indirizzo risultante dal libro degli Associati o, in alternativa, anche a mezzo, fax o comunicazione telematica purché autorizzata dal destinatario come annotato nel libro degli associati.

9.7 L'Assemblea potrà essere convocata anche in un altro luogo che non sia quello ove ha sede l'Ente purché nel Comune di Chiavari o in un Comune limitrofo. Qualora sia ammessa la partecipazione per audio conferenza e/o video conferenza, chi presiede l'Assemblea e chi ne redige il verbale devono essere contemporaneamente presenti nello stesso luogo.

9.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica e/o telematica di almeno la metà degli Associati ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente fisicamente e/o per via telematica un numero di Associati ordinari non inferiore al triplo di quello dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

9.9 Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa e gli Associati Onorari e Vitalizi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto di voto.

9.10 Le votazioni di norma sono palesi. Le delibere che riguardano persone sono inderogabilmente assunte mediante voto segreto, così come quelle riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità, quando il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della deli-

bera, o quando ne facciano richiesta almeno la metà degli Associati presenti aventi diritto al voto.

9.11 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche in via telematica, salvo altrimenti disposto dal presente Statuto.

9.12 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Ente.

9.13 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

9.14 È straordinaria quella convocata per:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto,
- b) l'accettazione e la rinuncia ad eredità e legati,
- c) l'alienazione o l'acquisto di beni immobili o di diritti reali immobiliari e di beni immobili di particolare pregio,
- d) la concessione di ipoteche esclusivamente a garanzia di debiti dell'Associazione,
- e) la stipula di mutui,
- f) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio,
- g) l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Ente.

9.15 L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Ente con voto favorevole due terzi dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole almeno dei tre quarti dei presenti.

9.16 L'Assemblea ordinaria viene convocata in tutti gli altri casi ed in particolare per:

- a) eleggere, con votazione segreta, tra gli associati i membri dell'Ufficio di Presidenza;
- b) eleggere, con votazione segreta, i componenti del Collegio dei Sindaci, i componenti del Collegio dei Probi Viri, la Commissione elettorale;
- c) approvare il rendiconto e il bilancio sociale, il bilancio preventivo e le linee generali di attività dell'Associazione;
- d) approvare gli accordi di collaborazione ed attuazione di programmi comuni con gli organi competenti dell'Unione Europea;
- e) approvare la nomina degli associati onorari e vitalizi;
- f) approvare i regolamenti;
- g) revocare i componenti degli organi sociali;
- h) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) approvare il bilancio e il bilancio sociale;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare sull'esclusione degli associati e sui provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probi Viri;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

9.17 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 10 - Ufficio di Presidenza (anche denominato

Organo di Amministrazione)

10.1 L'Ufficio di Presidenza è eletto dall'Assemblea ed è composto da nove Assessori, ognuno dei quali è preposto con apposita delibera ad uno specifico incarico di gestione. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.

Lgs. 117/2017.

10.2 Possono essere eletti come membri dell'Ufficio di Presidenza i Soci che alla data dell'assemblea elettiva siano preferibilmente iscritti da almeno un anno. I membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. I membri concludono la propria attività con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio del mandato.

10.3 Durante un'Assemblea precedente a quella elettiva, l'Assemblea nomina una Commissione Elettorale di non meno di tre membri volontari da scegliere tra gli Associati iscritti da almeno cinque anni. Nel caso in cui i volontari siano più di tre, la Commissione Elettorale sarà nominata mediante votazione segreta. La Commissione Elettorale raccoglie le candidature degli Associati che vogliono concorrere alla carica, ne vaglia i requisiti in base al comma 1 del presente articolo, dell'anzianità e del curriculum professionale; entro il termine di convocazione dell'Assemblea elettorale rende nota la lista dei candidati che concorreranno per l'elezione. Qualora la Commissione Elettorale decida di escludere una candidatura dovrà darne immediata comunicazione al candidato, che potrà ricorrere ai Probi Viri contro la decisione.

10.4 I nove Assessori eletti si riuniscono entro due settimane dalla loro elezione e procedono, a scrutinio segreto, all'attribuzione dei seguenti incarichi:

- Presidente
- Vicepresidente

Successivamente, tenendo conto della disponibilità e propensione manifestata da ognuno degli Assessori, verranno nominati:

- un Assessore alle finanze addetto alla contabilità e cassa (Tesoriere);
- un Assessore addetto alla Segreteria (Segretario);
- un Assessore addetto alla Biblioteca (Responsabile della Biblioteca);
- un Assessore addetto al patrimonio immobiliare;
- un Assessore addetto al patrimonio artistico e storico (Quadreria, Raccolte);

Un Assessore non può ricoprire più di uno dei suddetti incarichi. Il Presidente non può ricoprire uno dei suddetti incarichi.

Infine, le altre deleghe relative alle materie di gestione dell'Associazione verranno distribuite tra tutti i nove Assessori tenendo conto della disponibilità e propensione manifestata da ognuno di essi.

10.5 Agli Assessori potranno essere assegnati, anche in riunioni successive, incarichi, anche temporanei, che l'Ufficio di Presidenza ritenga necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione. Se sorgono controversie per l'attribuzione degli incarichi queste sono risolte con votazione segreta. Su richiesta scritta di almeno quattro Assessori deve essere convocata entro 15 giorni una riunione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza al solo scopo di procedere alla revisione dell'attribuzione degli incarichi, compresi quelli di Presidente e di Vicepresidente.

10.6 Nel caso lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Presidenza può assegnare mansioni ed incarichi specifici a uno o più Associati, competenti e disponibili, che presteranno la loro opera a titolo gratuito e non parteciperanno alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza se non invitati a relazionare per quanto attiene al loro incarico, avendo quale coordinatore un Assessore a ciò designato.

10.7 L'Ufficio di Presidenza governa l'Ente ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

10.8 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative a persone sono assunte con votazione segreta.

10.9 I verbali delle adunanze, redatti dal Segretario, firmati dallo stesso e dal Presidente, sono approvati nella successiva adunanza, quindi trascritti sull'apposito registro e pubblicati sul sito internet dell'Associazione. In caso di assenza del Segretario il verbale è redatto da uno dei membri presenti.

10.10 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

10.11 Gli assessori possono partecipare alle riunioni anche mediante audio conferenza e/o video conferenza. In tal caso chi presiede la riunione e chi ne redige il verbale devono essere contemporaneamente presenti nello stesso luogo.

10.12 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o altro canale telematico, scelto all'unanimità degli Assessori alla prima riunione dopo le elezioni, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

10.13 L'ingiustificata assenza di un componente a più di tre riunioni consecutive comporta la sua decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Assessore decaduto o dimissionario si provvede procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile secondo le modalità previste dal presente articolo. I membri così eletti decadono alla scadenza del mandato degli altri membri.

10.14 L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) amministra l'Ente esercitando tutte le funzioni relative alla gestione dell'Associazione;
- b) fissa il giorno delle adunanze, ordinarie e straordinarie dell'Assemblea degli Associati, e definisce l'ordine del giorno da trattare;
- c) propone, quando occorre, le modifiche al presente Statuto
- d) predispone progetti di regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) assume le deliberazioni per stare in giudizio;
- f) propone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni, l'alienazione o l'acquisto di beni mobili o di diritti reali immobiliari nonché di beni immobili di particolare pregio, la concessione di ipoteche, esclusivamente a garanzia di debiti dell'Associazione, e la stipula di mutui, curandone l'attuazione;
- g) nomina i membri di competenza dell'Associazione nelle Amministrazioni degli Enti partecipati o per i quali è attribuito all'Associazione il diritto di nomina, in conformità allo Statuto dei medesimi, informandone l'Assemblea;
- h) delibera su tutti gli atti riferiti al patrimonio mobiliare ed immobiliare proprio o da amministrare;

- i) delibera i propri regolamenti interni strettamente operativi;
- j) predispose il bilancio d'esercizio, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale a norma dell'art. 39 del D. Lgs. n. 117/2017, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- k) cura il loro deposito, la pubblicazione e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- l) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- m) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- n) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- o) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- p) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

10.15 Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente dell'Ente, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

11.2 L'Ufficio di Presidenza può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

11.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Ufficio di Presidenza in merito all'attività compiuta.

11.4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a ratifica dell'Ufficio di Presidenza nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

11.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Collegio dei Sindaci (Organo di controllo) - Revisore Legale dei Conti

12.1 Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e da due Sindaci supplenti scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del citato codice. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

12.2 I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale. La decadenza, per qualsiasi ragione, dell'Ufficio di Presidenza non implica la decadenza del Collegio dei Sindaci.

12.3 Il Collegio dei Sindaci viene eletto con le medesime modalità e procedure previste per l'Ufficio di Presidenza.

12.4 Il Collegio dei Sindaci è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri effettivi e dura in carica per il mandato in corso.

12.5 Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio l'Ufficio di Presidenza procede a ricoprire la carica, sino alla scadenza del mandato, con il Sindaco supplente più anziano.

12.6 L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

e) attesta che il bilancio sociale, previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della medesima legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.7 Il Collegio dei Sindaci può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.8 Alla fine di ciascun esercizio i Sindaci predispongono un'apposita relazione di accompagnamento ai bilanci, nella quale espongono all'Assemblea degli Associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

12.9 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 dovrà essere nominato un revisore legale dei conti esterno alla compagine sociale; la competenza alla revisione potrà essere affidata all'organo di controllo ove tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei Revisori legali.

Il Revisore Legale dei Conti deve verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore è nominato per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; può essere riconfermato.

Il Revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.

Gli emolumenti del Revisore sono stabiliti in analogia a quanto previsto per il medesimo incarico presso analoghe istituzioni e nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 13 - Collegio dei Probi Viri

13.1 Il Collegio dei Probi Viri, fermi restando i diritti di legge relativamente alla tutela dei diritti associativi e la competenza attribuita dalla legge alla mediazione obbligatoria, è organo competente per dirimere le controversie fra gli Organi dell'Associazione e gli Associati ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

13.2 I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale. La decadenza, per qualsiasi ragione, dell'Ufficio di Presidenza non implica la decadenza del Collegio dei Probi Viri.

13.3 Il Collegio dei Probi Viri viene eletto con le medesime modalità e procedure previste per L'Ufficio di Presidenza.

13.4 Il Collegio dei Probi Viri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri effettivi e dura in carica per il mandato in corso.

13.5 Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Collegio, l'Ufficio di Presidenza procede a ricoprire la carica, sino alla scadenza del mandato, con il membro supplente più anziano.

13.6 Il Collegio dei Probi Viri, oltre a dirimere le controversie fra gli Organi dell'Associazione e gli Associati, a fronte di comportamenti, di uno o più Associati che non rispettano le norme del presente Statuto o dei Regolamenti approvati, o che si trovino in conflitto di interessi, o che abbiano aperto contenziosi legali e/o amministrativi nei confronti dell'Associazione, può irrogare nei confronti di tali Associati riconosciuti in difetto le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione. Contro dette sanzioni disciplinari l'Associato può ricorrere all'Assemblea che decide a maggioranza.

13.7 Nel caso di violazioni particolarmente gravi o di comportamenti che possano essere ritenuti lesivi dell'immagine dell'Associazione, il Collegio dei Probi Viri propone all'Assemblea degli Associati, che delibera a maggioranza dei presenti, la sanzione disciplinare della esclusione dalla qualifica di Associato.

13.8 Il Collegio dei Probi Viri può essere adito da un Organo dell'Associazione o da almeno tre Associati.

ART. 14 - Risorse

14.1 L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

14.2 L'Ente si dota almeno di un proprio conto corrente stabilito dall'organo amministrativo.

14.3 Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere possono impegnare con due firme abbinate l'Associazione nei confronti di Banche, degli Istituti di Credito e delle Poste Italiane in esecuzione delle delibere dell'Ufficio di Presidenza per tutte le operazioni non di specifica competenza dell'Assemblea degli Associati.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

15.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

15.3 Il bilancio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza e portato all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

15.4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per

cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

16.1 L'Ente redige il bilancio sociale in conformità alle disposizioni ministeriali e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

16.2 Ai sensi ex art. 39 del D.lgs.117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 19 - Statuto

19.1 L'Ente è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

19.2 L'Allegato "C" riporta la "Sintesi storica della Società Economica di Chiavari" e potrà essere periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria.

19.3 L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali e transitorie

20.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

20.2 Gli Associati iscritti alla Società Economica di Chiavari alla data della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) si intendono transitati al nuovo Ente, istituito col presente Statuto a norma del D.LGS: 117/2017, assumendo tutti i diritti e doveri in esso contemplati se non hanno espresso in precedenza per iscritto il loro dissenso con la conseguenza della volontaria esclusione dalla qualifica. L'Ufficio di Presidenza provvederà a comunicare a tutti gli Associati la data di iscrizione al RUNTS.

20.3 L'Ufficio di Presidenza, Il Presidente, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probi Viri in carica alla data dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) restano in carica fino al completamento del rispettivo mandato in corso.

ALLEGATO A - Simbolo Storico

ALLEGATO B - Vessillo

ALLEGATO C - Sintesi storica della Società Economica di Chiavari

F.to Francesco BRUZZO

F.to Federico CATTANEI - Notaio

.....

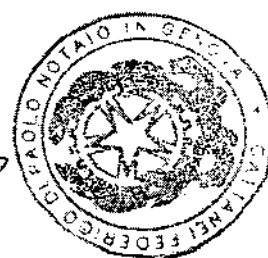
.....

Allegato A allo Statuto della
Soceità Economica di Chiavari
Ente filantropico del Terzo Settore
Simbolo storico



Signature

Signature



Allegato B allo Statuto della
Soceità Economica di Chiavari
Ente filantropico del Terzo Settore

Vessillo



**Allegato C allo Statuto della
Società Economica di Chiavari
Ente Filantropico del Terzo Settore
Sintesi Storica**

Il 15 aprile 1791 cinquantacinque cittadini, nobili, borghesi e sacerdoti illuminati, si riunirono nel palazzo del marchese Stefano Rivarola, Governatore di Chiavari, per dare vita a una associazione, nata per fini benefici e senza scopo di lucro, per promuovere il perfezionamento delle arti, manifatture, industrie e commercio.

Da allora innumerevoli sono state le personalità che hanno fatto parte della compagine sociale fornendo le loro capacità alla Società Economica. Purtroppo, per motivi di spazio, ne possiamo citare solo alcune: tra i fondatori vi furono due donne, Angela Ferrari Maschia e Lilla Rivara Bafica; nel primo elenco dei soci, riportato negli Atti del 1795, sono dodici le donne sul totale di 175 soci; nel periodo della Repubblica aristocratica di Genova, oltre il Governatore di Chiavari e numerosi patrizi genovesi, tra i soci compaiono le figure di ex dogi di Genova (Michelangelo Cambiaso, Gian Battista Ayroli e Girolamo Luigi Durazzo); nel periodo della Repubblica democratica ligure e dell'Impero Francese, furono soci il Prefetto del Dipartimento degli Appennini Rolland de Villarceux, Gerolamo Serra già Presidente della Repubblica Ligure ecc.); successivamente sono un centinaio i deputati e senatori iscritti nel registro dei soci e tra loro alcuni ministri e primi ministri (tra tutti Camillo Benso conte di Cavour, Urbano Rattazzi, Giuseppe Biancheri, Antonio Salandra, Benito Mussolini, Giorgio Bo ecc.); possiamo inoltre ricordare alcuni eroi del Risorgimento (la famiglia Bixio, compreso Nino); grandi prelati (cardinali come Giuseppe Spina, Giacomo Brignole, Andrea Charvaz, Agostino Rivarola); sindaci (tra i quali Rolando Zenoglio, Nicolò Arata, Francesco Tappani, Luigi Gatti, Renzo Repetto, Sergio Poggi, Roberto Levaggi, Marco Di Capua); militari di alto rango (come il gen. Filippo Paulucci delle Roncole); diplomatici (Antonio Brignole Sale, Camillo Barrere); il Presidente dell'Uruguay Julio Maria Sanguinetti; banchieri (Nicola Dallorso, Giobatta, Giacomo ed Eugenio Ghio); giudici, notai, avvocati, medici (tra i quali Giovanni Antonio Mongiardini); insegnanti (Antonio Bancalari, Ugo Oxilia); scrittori e poeti (Elena Bono); scienziati (Giovanni Casaretto, Federico Delpino, Lorenzo Pareto, Giuseppe Colombo); personalità dell'artigianato (a partire da Gaetano Descalzi, ideatore della "Campanino", la sedia leggera di Chiavari); della musica (Nicolò Paganini); della pittura (Camilla Guiscardi Gandolfi, Santiago Cogorno, Francesco Gandolfi, Emanuele Rambaldi, Luiso Sturla); della scultura (Santo Varni, Luigi Brizzolara, Piero Solari) ecc. ecc.

Si ricordano alcune delle iniziative prese negli oltre due secoli di attività dalla Società Economica (SEC) a favore del comprensorio chiavarese, con l'utilizzo delle proprie risorse economiche e umane senza aver mai nulla preteso:

nel campo delle arti, dell'agricoltura, della scuola, della cultura e della filantropia si è avuta sin da subito la partecipazione alle "Esposizioni industriali", la prima a Chiavari nel luglio del 1793 poi a seguire, con qualche interruzione, sino alla 125esima tenuta nel 1936, con premi previsti per tutte le categorie di artigiani. Nella storia della SEC sono state numerose le partecipazioni alle Esposizioni Internazionali e Nazionali a partire da quella di Parigi del 1806. Inoltre, la "biennale" nel 1938 e dal 1947 la "Mostra del Tigullio" sino al 1973 e poi, con qualche intervallo, è giunta alla 159ª edizione nel 2019.

Nel 1793 sono iniziate le consegne dei premi ai migliori artigiani da parte della Società Economica, ora proseguite sotto la denominazione "Premio Turio-Copello" e anche la consegna dei premi di studio agli studenti del comprensorio particolarmente meritevoli.

Nel 1796 la Soc. Ec. aveva iniziato l'illuminazione pubblica (con olio "vecchio e ben purgato") a Chiavari (nella strada dritta e a Rupinaro), prima città illuminata della Repubblica (un anno prima di Genova) e nello stesso



anno un gruppo di soci (Filomati) fondò una piccola Libreria aperta al pubblico, oggi diventata pubblica Biblioteca cittadina gestita in convenzione con il contributo del Comune di Chiavari.
 Nel 1819 la Società fondò "l'Ospizio di Carità e Lavoro per le fanciulle di disagiate condizioni economiche" (oggi l'Istituto è gestito dal CdA di 5 membri, 4 nominati dalla SEC);
 nel 1820 la "Scuola d'Architettura ed Ornato", finalizzata all'insegnamento del disegno cui fu aggregata, nel 1835, una "Scuola di Geometria pratica", oggi diventata il Liceo Artistico Luzzati;
 nel 1850 promosse l'istituzione "dell'Asilo Infantile";
 nel 1851 l'istituzione della Società di "Mutuo Soccorso tra operai", con scuola serale per i lavoratori, che sussidiò a lungo;
 nel 1855 realizzò la "Scuola di chimica applicata alle arti" (con macchine messe a disposizione dal farmacista Giandomenico Martelli);
 nel 1856, unitamente al Comune, contribuì alla fondazione di una "Cassa di Risparmio" che funzionò sino al 1926 quando fu assorbita dalla Cassa di Risparmio di Genova;
 nel 1857, con il Comune e Provincia, concorse alla fondazione di una "Scuola Tecnica" alla quale furono aggregate la Scuola di Chimica e quella di Architettura e Ornato;
 nel 1883 fondò "L'Ospizio Bancalari" (con legato testamentario di P. Francesco Bancalari) poi unito a quello degli Artigianelli (attualmente nel consiglio di amministrazione figura un rappresentante della SEC);
 nel 1896 la Società Economica prese l'iniziativa della fondazione di un "Ricovero di Mendicità" eretto a ente morale nel 1897 che, a seguito del lascito del marchese Pietro Torriglia del 1908, mutò il nome in "Opera Pia casa di riposo Pietro Torriglia" (attualmente il CdA è formato da 7 membri, due nominati dalla SEC e 5 dall'Amministrazione comunale);
 nel 1897 promosse l'annuale "Mostra Zootecnica" tenutasi prima in Chiavari e in seguito a Rezzoaglio;
 nel 1905 la SEC si fece iniziatrice della fondazione della "Cattedra Ambulante d'Agricoltura", volta a diffondere l'istruzione tecnica tra gli agricoltori, largamente sussidiandola sino a 1932;
 nel 1910 costituì a Chiavari un comitato locale della "Società Dante Alighieri";
 nel 1923 fondò "l'Istituto Tecnico", mantenendolo sino all'avocazione dello Stato;
 nel 1923 fondò "l'Istituto per il baliatico agli infanti legittimi poveri" (con legato testamentario del socio avv. Antonio Daneri) e attualmente nel consiglio di amministrazione figurano due rappresentanti della SEC;
 nel 1924 ricevette l'incarico di costruire una Scuola Elementare in regione Saline (con legato testamentario del socio Fortunato Solari detto "Noia") e la SEC, espletate le pratiche relative alla disponibilità di una costruzione e di un terreno, nel 1933 stipulò un contratto con il Comune di Chiavari al quale consegnò una somma corrispondente alle spese previste per la costruzione dell'edificio "Scuola elementare Fortunato Solari detto Noia" (il Comune da allora usufruisce della Scuola versando alla SEC, che ne ha mantenuto la proprietà, il canone annuo simbolico di £. 1.500, ora £. 15,49);
 nel 1926 contribuì alla fondazione di un "Istituto chiavarese pro Scuola e pro Cultura";
 nel 1926 organizzò la "Prima mostra Chiavarese per l'Arte moderna";
 nel 1928 fondò la "Scuola di Maestranza e di avviamento al lavoro G. Mazzini", mantenendola sino all'avocazione dello Stato;
 nel 1929 fu inaugurata la "Scuola Elementare di Magnasco" (con legato testamentario del socio cav. Luigi Brizzolara del 1918 e nel 1920 la SEC aveva acquistato la casa del testatore nella quale si era attivata la Scuola poi oggetto di restauro e riadattamento);
 nel 1932 si diede vita alla Pinacoteca e, come naturale sviluppo, nel 1982 fu inaugurata la "Quadreria" intitolata a Maria Rosa Cassani Copello;
 nel 1938 prese forma il "Museo Storico", poi realizzato nel 1979, con le testimonianze del Risorgimento; nel 1970 furono integrate e riordinate le borse di studio date poi annualmente sotto forma di "Premi di studio";
 nel 1994 si accettò la "donazione Garaventa" e si decise di dedicare all'artista un museo inaugurato nel 1996;
 nel 1999 si accettò la donazione, da parte dell'Associazione dei Combattenti Sezione di Chiavari, di numeroso materiale bellico relativo alle due Guerre Mondiali, che costituisce la "Sezione Combattenti" del Museo Storico;



nel 2001 è stata creata "l'Accademia dei Cultori di Storia Locale", inizialmente con la partecipazione della Provincia di Genova;

nel 2003 si è accettata la donazione del giardino confinante con gli edifici istituzionali da parte degli eredi Lombardi e l'acquisto di terreno adiacente (sistemato nel 2018 con il contributo della famiglia Gozzi per essere utilizzato quale "Giardino dei Lettori" intitolato a Renato Mario Gozzi);

nel 2004 si è concluso il "1° Concorso Europeo di progettazione per la sedia di Chiavari", la cui produzione fu promossa e poi stimolata sin dal 1807;

nel 2004 è stato creato "l'OFU" (Osservatorio dei fenomeni urbani) che nel corso degli anni ha pubblicato i propri lavori tre "Quaderni";

nel 2009 è stato creato "l'OFE" (Osservatorio dei fenomeni Economici) che nel 2010 ha condotto la ricerca "il Fattore T: alla ricerca del Tigullio tra debolezze e opportunità" tra le imprese del Tigullio e nel 2011-12 il concorso "Nuove Imprese del Tigullio", un *beauty contest* tra *startups* e idee per nuove imprese del Tigullio che ha portato alla creazione e finanziamento (del Banco BPM) di una nuova impresa a Chiavari e, ancora, nel 2024 ha condotto il sondaggio "il Tigullio visto dai giovani" per rilevare la percezione che hanno i ragazzi da 18 a 23 anni della prosperità e sostenibilità del Tigullio;

nel 2019 nei locali, già laboratorio di falegnameria di Guido Rocca, donati dalla socia Anna Rosa Marchese, si inizia a progettare il futuro "Laboratorio della sedia di Chiavari" che ha ospitato in più occasioni mostre temporanee e convegni;

nel 2020 Liguria Digitale ha donato la digitalizzazione di 29.000 pagine di testi dell'archivio storico della Biblioteca;

nel 2021 la SEC ha acquistato il locale di Piazza San Giovanni 3, con annessa striscia di giardino, destinato a essere utilizzato quale Galleria per le esposizioni principalmente degli artisti locali, intitolata a Gian Francesco Grasso, storico Bibliotecario e munifico donatore assieme alla moglie di bene immobile e quadri d'arte;

dal 2022 sta portando avanti il progetto "L'Arte in Economica" che si fonda sulla volontà di trasformare gli spazi di proprietà in un grande contenitore di iniziative artistico-culturali;

dal 2023 ha lanciato l'iniziativa "Festival Zueni" volta a mettere in evidenza le attività imprenditoriali e i talenti delle giovani generazioni in campo economico, culturale e artistico, come pure a coinvolgere i giovani nella cura e tutela del territorio.

RICONOSCIMENTI E PREMI

La Società Economica fu riconosciuta con Decreto n. 301 del 18 febbraio 1806 emesso dal Prefetto del Dipartimento degli Appennini;

nel 1873 il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia conferì una Medaglia d'oro alla Società Economica di Chiavari, per i meriti acquisiti con la sua attività di promozione dell'Agricoltura, del Commercio e degli Opifici;

la SEC è stata eretta in Ente Morale con il R.D. del 2 agosto 1935 n. 1670;

nel 1961 al Teatro Cantero, con solenne cerimonia, fu consegnata alla Società Economica di Chiavari la *Fronda d'oro*, a riconoscimento della secolare e benemerita attività da essa svolta per il progresso della città di Chiavari e del suo comprensorio;

nel 1992 il Ministero dell'Istruzione ha conferito alla SEC un "Diploma di benemerenzza di prima classe scuola, cultura, arte" con medaglia d'oro;

dal 2000 la Società Economica è iscritta al n. 294 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Liguria.



1791 a 15 Aprile in Chiavari

Gio. Battà Argiroffo, e Luigi Spinetta
Linteraci, ossia Traghetto della città

Comunicano di Chiavari hanno riferito,

e riferono a me infrascritta Notaro d'aver d'ordine, e
per parte dell' Ill^{mo} e Ecc^{mo} Sig. Stefano Rivarola
Governatore di Chiavari avvisati tutti i Soggetti, che
fino al presente giorno si sono sottoscritti ai Capitoli
preliminari per la Errezione della Società col nome
di Società Economica del Territorio di Chiavari a
congregarsi in questo giorno al doppio pranzo nel Salotto
del pref. Ill^{mo} e Ecc^{mo} Sig. Stefano Rivarola posta in
Chiavari nella strada denominata di S. S. Rivarola
per trattare, deliberare, e stabilire tutto ciò che possa
convenire alla d. Società e così e così

Ed in fede & rinviare

Stefano Rivarola *[Signature]*

A' detto giorno al doppio pranzo In altro di
Salotti del sopramminato Salotto di

Consegna alla presidenza del sopramminato Ill^{mo} e Ecc^{mo}
Sig. Governatore di S. S.
Franco Mongiardini
M^{ro} R^{do} Dr. Francesco Pizzorni
S. S. Agostino Casagrande
S. S. Giuseppe Casagrande
Angelo Boggiano

Francesco Puvion

[Signature]



Isidoro Vincenz Agostino Rosaria

Andrea Magnengo

Not.^o Gio. Andrea Della Cella

Gio. duca Sanguinetto

M.^o Aud.^o Brice Onofrio Magnaja

M.^o Aud.^o Br. Attore Della Scuola Bie del Collegio di Chiavari.

Camillo Cesari del sig.^o Gio. Battà

Not.^o Sebastiano Boti

Gio. Battà Solari

M.^o Aud.^o Pietro Paolo Allegati

Abbate Gio. Battà Reputti

Vincenzo Capelli g.^o Hieronimi

Gio. Battà Botto del Not.^o Alberto

Luigi Della Cella g.^o Joseph

Medico Carlo Fattibaldi

Girolamo Descalzo del sig.^o Toraro Lorenzo

Come sottoscritti ai sopra nominati Capitoli preliminari, e
aventi facoltà, e autorità in forza di detti Capitoli di fare
qualsivoglia determinazione, e regolamento circa la già detta
Società

Dopo qualche altra deliberazione, e elezione riguardante
la sud.^a Società da registrarsi ne libri della medesima dall'
infra nominato Segretario

Hanno tutti d'unanime consenso, e per acclamazione eletto,
e alleghato Segretario di d.^a Società il M.^o Aud.^o Br. Gio.
Battista Figari Della Scuola Bie poco avanti stato proclamato
in voce onorario corrispondente colla incambranza, che nei Ca-
pitoli da farsi verranno attribuiti al Segretario di d.^a Società
e quanto abilitandolo a ricevere, registrare, e introdurre tutte
le deliberazioni, atti, e scritture di essa Società volando, che
a tutto quanto sarà da lui scritto, o sottoscritto come Segre-
tario di d.^a Società, e da suoi successori in d.^a Carica si vada
da tutti, e singoli i loro proprii fidei in qualunque faccenda non
caso. Et a fidei. nullo le.

Sebastiano Boti Not.^o del Collegio

Francesco Ruffini

F. Ruffini

